

Rassegna Normativa e Giurisprudenziale

A CURA DELL'UFFICIO STUDI DEL CODAU

Febbraio 2019

NORMATIVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 novembre 2018 Ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. (GU n.28 del 02-02-2019)

LEGGE 11 febbraio 2019, n. 12 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. (GU n.36 del 12-02-2019)

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 14 dicembre 2018, n. 135 Testo del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 290 del 14 dicembre 2018), coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 6), recante: «Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione (GU n.36 del 12-02-2019)

DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019, n. 14 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (GU n.38 del 14-02-2019 - Suppl. Ordinario n. 6)

INPS MESSAGGIO N.591 DEL 13 FEBBRAIO 2019 L'INPS informa che la durata del **congedo obbligatorio** è aumentata, per l'anno 2019, a **5 giorni** da fruire, anche in via non continuativa, entro i 5 mesi di vita o dall'ingresso in famiglia o in Italia (in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore.

Sono, pertanto, tenuti a presentare domanda all'Istituto solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall'INPS, mentre, nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all'Istituto.

GIURISPRUDENZA

TAR PUGLIA SENTENZA N.242 DELL'11/2/2019 In materia di obblighi di trasparenza, emerso con evidenza la correlazione fra accesso svolto e diritto che il ricorrente intende far valere in giudizio, risulta chiaro che l'istanza ostensiva presentata deve essere esaminata ai sensi della Legge n. 241/1990, esulando la stessa dal campo di applicazione dell'accesso civico generalizzato.

Difatti, tale ultimo istituto risulta caratterizzato da una precisa finalità, ossia lo "scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico", finalità chiaramente non presenti nel caso de quo, in cui il ricorrente intende tutelare una sua personale posizione e non certo controllare il perseguimento delle funzioni istituzionali del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, né il suo utilizzo di risorse pubbliche né, tantomeno, promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, tutte finalità "pubblicistiche" evidentemente assenti nel presente caso, in cui il ricorrente vuole tutelare, come già detto più volte, una propria personale posizione. Del resto, a meno che non si voglia dare un'interpretazione così estensiva da risultare abrogativa della Legge n. 241/1990, la disciplina dell'accesso civico generalizzato prevista dal comma 2 dell'articolo 5 del D. Lgs. n. 33/2013 non può che essere interpretata come del tutto alternativa alla disciplina di cui alla legge n. 241/1990 e azionabile, da chiunque, solo in caso di un interesse alla legittima azione amministrativa e al suo controllo da parte della collettività e non nei casi in cui venga, invece, azionata una pretesa del singolo per suo esclusivo e concreto vantaggio.

Consiglio di stato sez.III sentenza 9 gennaio 2019 n.215 In tema di concorsi pubblici, qualora il bando richieda il possesso del requisito di un certo periodo di «servizio effettivo» in una determinata carriera, deve intendersi per tale il servizio effettivo di ruolo, prestato alle dipendenze dell'amministrazione pubblica, a seguito di selezione concorsuale (conferma TAR Campania, sez. V, sent. n. 3098/2018).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V SENTENZA 17 GENNAIO 2019 N.434 In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, qualora le clausole del bando di gara si prestino ad interpretazioni differenti, dev'essere privilegiata l'esegesi più coerente con lo scopo del servizio richiesto, ossia con gli obiettivi perseguiti dalla stazione appaltante, quali si desumono sia dall'oggetto dell'appalto sia dai criteri di valutazione dell'offerta tecnica (conferma TAR Piemonte, sez. I, sent. n. 711/2018).

TAR CAMPANIA SEZ.I SENTENZA 4 FEBBRAIO 2019 N. 598 In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, ai sensi dell'art. 80 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 («Codice dei contratti pubblici»), l'operatore economico che, successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, abbia subito una sanzione (nella specie, interdittiva) da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) è tenuto ad informarne la stazione appaltante, pena l'esclusione dalla gara.

La presente rassegna normativa intende consentire a tutti di trovare le più rilevanti novità legislative, note ministeriali, messaggi e circolari e di realizzarne un costante monitoraggio. Inoltre sui temi di maggior impatto è introdotta una sezione dedicata alla giurisprudenza in modo da offrire utili strumenti per il lavoro quotidiano con richiami all'attività dell'Ufficio Studi.